

DIOCESI DI
SENTENZA DI NULLITA' DI MATRIMONIO

Prot. N. 48/2022

contratto nella Parrocchia _____, diocesi di _____, il

tra

M - _____, parte, nato a _____ il _____ e residente in _____, rappresentato e patrocinato dall'avv. _____

e

C . _____, parte, nata a _____ il _____ e residente in _____, anch'essa rappresentata e patrocinata dall'avv. _____

Con l'intervento in causa del Sac. _____, Istruttore, e del Sac. _____, Assessore, del Difensore del Vincolo Sostituto, dott. _____,

Mons. _____, vista la propria competenza ex can. 1687 1 del C.I.C., ha pronunciato la seguente sentenza definitiva in primo grado di giurisdizione.

FATTISPECIE

- 1) M e C si conobbero nel 2017 tramite Facebook e dopo poco tempo dettero vita ad una relazione affettiva. Dalla conoscenza alle nozze trascorsero dieci mesi durante i quali i due giovani non ebbero modo di far crescere tra loro un forte sentimento. A motivo della freddezza che vi era tra loro, non ci furono neppure rapporti intimi. Sull'esempio di amici della comitiva che si stavano sposando, anche loro con grande superficialità decisero di sposarsi. Il , inoltre, chiaramente manifestò a parenti ed amici la volontà di ricorrere al divorzio, in caso di necessità, dopo le nozze. Il matrimonio fu celebrato il nella Parrocchia , Diocesi di . La vita matrimoniale è durata sette mesi. Tra i due non vi era amore coniugale, ma di amicizia, sicché pervennero alla decisione di separarsi.
- 2) Il i due coniugi accusarono di nullità il matrimonio per esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo. Il Vicario Giudiziale con decreto del stabilì che la causa fosse trattata come *processus brevior*; nominò Istruttore il Sac. e Assessore il Sac. ; affidò l'incarico di Difensore del Vincolo al dott. ; ammise come Patrono l'Avv. . Dispose la seguente formula per la Concordanza del Dubbio: "Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo". Citò le parti per il 26 maggio 2022 e i testi per il 27 maggio 2022 a comparire personalmente nella sede della Parrocchia in . Dopo le deposizioni delle parti e dei testi, il Giudice Istruttore con Decreto del 31 maggio 2022 concesse al Difensore del Vincolo ed al Patrono 15 giorni per depositare le memorie difensive.

IN DIRITTO

Esclusione dell'indissolubilità

- 3) Il can. 1101 § 2 statuisce: "*Ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una proprietà essenziale, contraggono invalidamente*". Commenta il D'Auria: "In ambito canonico la dottrina e la giurisprudenza distinguono tra simulazione totale, quando si esclude il matrimonio stesso (*matrimonium ipsum*), in modo che, nonostante la manifestazione esterna del consenso, predomina nel soggetto l'intenzione di non contrarre affatto (*animus non contrahendi*) e simulazione parziale, che si ha invece quando si esclude qualche elemento essenziale del

matrimonio (*matrimonium essentiale aliquod elementum vel essentialem aliquam proprietatem*) in modo che, anche se non manca l'intenzione di sposarsi, prevale nei contraenti o anche soltanto in uno di essi, l'intenzione di escludere qualcuno degli elementi che specificano il matrimonio in quanto tale e a cui non ci si vuole obbligare (*animus non se obligandi*)” (cfr. A. D’Auria, Il matrimonio nel diritto della Chiesa, LUP, Città del Vaticano 2007, p. 211). Vi è simulazione parziale del consenso quando il nubente esclude una proprietà, un elemento od una finalità del matrimonio (cfr. coram Jaeger, sent. 11 luglio 2014, in RRT. Dec. vol. CVI, p. 215).

- 4) Tra le fattispecie di simulazione parziale vi è l’esclusione della indissolubilità (cfr. coram Jaeger, sent. 11 luglio 2014, in RRT. Dec. vol. CVI, p. 216) che viene così descritta da attenta dottrina: “L’esclusione del bonum sacramenti, ossia della proprietà essenziale dell’indissolubilità del vincolo coniugale, ricorre quando uno o ambedue i nubendi si accostano al matrimonio rifiutando di porre in essere un vincolo stabile, perpetuo, indissolubile, che deve tenerli uniti per tutta la vita; frequentemente si concretizza nella positiva volontà di riservarsi la possibilità di divorziare per riconquistare la totale libertà dal coniuge e recuperare lo stato libero; tale proposito può essere posto in forma assoluta (quando prescindendo da ciò che potrà accadere nella futura vita coniugale, si vuole comunque un vincolo dissolubile) sia nella forma ipotetica (se l’intenzione è di ricorrere al divorzio solo nell’ipotesi di fallimento dell’unione matrimoniale)” (M. J. Arroba Conde – C. Izzi, Pastorale Giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio, Edizioni San Paolo 2017, p. 225).
- 5) Per quanto attiene le prove, il D’Auria scrive: “La dottrina e la giurisprudenza indicano la necessità di due tipi di prova perché si dia il verificarsi della esclusione: la prova diretta e quella indiretta che considerate congiuntamente possono conferire al giudice la certezza morale richiesta per la sua decisione. Tramite la prima viene ricostruita, attraverso le sue manifestazioni verbali, la sua vera volontà presente nel soggetto al momento del consenso; per mezzo della seconda si ricostruisce la volontà simulatoria per via logica, avvalendosi di fatti e circostanze che abbiano una connessione con l’oggetto dell’esclusione. Appartengono alla prova diretta la dichiarazione del simulante e le dichiarazioni extragiudiziali dello stesso simulante riferita da testi degni di fede e di tempo non sospetto; alla prova indiretta appartengono invece la *causa simulandi*, la *causa contrahendi* e le circostanze

antecedenti concomitanti e susseguenti la celebrazione del matrimonio” (A. D’Auria, Il matrimonio nel diritto della Chiesa, LUP Città del Vaticano 2007, pp. 222-223).

IN FATTO

Esclusione dell’indissolubilità da parte dell’uomo

- 6) Esaminati gli Atti di Causa, il sottoscritto giunge alla certezza morale circa il capo di nullità in oggetto. Le Parti hanno confermato in deposizione la tesi esposta nel libello congiunto. Inoltre, i testimoni hanno sostenuto la tesi delle Parti.
- 7) Così il riferisce in merito alle circostanze della loro conoscenza: “Ci siamo conosciuti nel tramite Facebook. Dopo vari messaggi ci siamo incontrati ed era passata qualche settimana. Dopo il primo incontro in presenza iniziammo a incontrarci un paio di volte a settimana. Mano a mano che ci incontravamo, gli incontri settimanali sono aumentati progressivamente, fino a vederci tutti i giorni poco prima di sposarci. Per quel che mi riguarda, la relazione con la era prevalentemente a sfondo amicale anziché sentimentale; lo stesso, penso, avvenisse da parte sua nei miei riguardi. Io ero alla prima frequentazione “stabile” con una ragazza. All’epoca entrambi avevamo 27-28 anni” (Summ. 19/3). La P. dice: “Ci siamo conosciuti, circa dieci mesi prima del matrimonio, su un social network (Facebook). Dopo un breve periodo di chat ci siamo incontrati e abbiamo cominciato a frequentarci prima da amici e poi da fidanzati. All’epoca avevamo 27-28 anni. Io ero alla prima esperienza sentimentale; di lui non so” (Summ. 22/3).
- 8) Si riportano qui di seguito le dichiarazioni dei testimoni. , madre del , depone: “Mi sembra che i due si conobbero tramite un social e dopo si sono incontrati poche volte, amichevolmente, prima del matrimonio. Li vedevo distanti anziché innamorati reciprocamente. M ha avuto qualche ragazzetta prima per qualche mese, ma senza coinvolgere la famiglia. C è stata la prima ragazza che ha conosciuto la nostra famiglia. Anche la famiglia di C ha conosciuto M , con il quale non ha avuto contatti frequenti. Non so se C ha frequentato qualche altro ragazzo prima di conoscere mio figlio” (Summ. 24/3). , padre di M. , afferma: “Si sono conosciuti 9-10 mesi prima di sposarsi tramite Internet e dopo pochi contatti si sono incontrati frequentandosi per pochi mesi più da amici che come fidanzati. Infatti li avevamo

pregati di aspettare a sposarsi per conoscersi un po' meglio, ma hanno fatto di testa loro in "fretta e furia". Credo che entrambi erano alla prima esperienza sentimentale" (Summ. 27/3).

, amica del co – attore, testimonia: "Ricordo che M. iniziò la relazione con C. tramite Facebook e dopo breve tempo l'ha continuata di persona. Nel vederli in comitiva mi dicevano che erano fidanzati. Per M. era la prima esperienza sentimentale; di lei non so" (Summ. 29/3).

- 9) Per quanto attiene al periodo del fidanzamento, il racconta: "La relazione tra me e è nata come esigenza di vedersi con altre coppie di amici, di solito nei weekend per un momento di distensione. Dalla conoscenza alle nozze sono trascorsi una decina di mesi. Le rispettive famiglie sono venute a conoscenza della nostra relazione e non hanno avuto nulla da ridire, nel rispetto della nostra età. Non ci fu fidanzamento ufficiale. Ho già detto con quale frequenza ci incontravamo. Nel periodo prematrimoniale non ci furono litigi e contrasti tra noi. Da parte mia vi era più amicizia che innamoramento; da parte sua non saprei. Prima del matrimonio, raramente, ci furono tra di noi solo scambi di affettuosità. Prima del matrimonio non ci furono interruzioni del nostro rapporto." (Summ. 19-20/5).
- La narra: "La relazione si è trasformata da amichevole in "pseudo sentimentale". Ribadisco che è durata circa dieci mesi prima del matrimonio. Entrambe le famiglie vennero a sapere subito che ci frequentavamo e non hanno mostrato difficoltà. Le famiglie si sono conosciute dopo qualche mese dall'inizio della nostra relazione. Non ci fu fidanzamento in senso tradizionale. Nel periodo prematrimoniale, ci vedevamo di solito la sera non appena eravamo liberi dal lavoro per una mezzoretta, poi ci ritiravamo perché stanchi a causa del lavoro. Andavamo d'accordo, stavamo bene insieme, ma col senno di poi il tipo di relazione che avevamo non era quello richiesto per il matrimonio. In sostanza eravamo due buoni amici. Prima del matrimonio non ci furono interruzioni del nostro rapporto. Non pervenimmo ad intimità prima del matrimonio perché un po' non ci pensavamo un po' perché non eravamo spinti da reciproca attrazione fisica" (Summ. 22-23/5).

- 10) Qui di seguito si riportano le deposizioni dei testimoni. , madre del , dice: "Non so chi dei due prese l'iniziativa di cominciare a frequentarsi. Da quando si sono conosciuti al matrimonio sono trascorsi 9-10 mesi. Entrambe le famiglie siamo venute a conoscenza subito della loro relazione e non l'abbiamo

ostacolata. Non ci fu fidanzamento ufficiale in senso tradizionale, ma una sera abbiamo consumato una pizza entrambe le famiglie con i rispettivi figli. Si vedevano la sera compatibilmente con il loro lavoro. A volte M. la sera tornava arrabbiato e nel chiedere spiegazioni mi diceva di non preoccuparmi; io pensavo che c'era stato qualche problema con C. . Non conosco la vita intima dei due prima del matrimonio. Un paio di volte prima del matrimonio si sono lasciati per pochi giorni e poi si sono rimessi insieme, ma non so ad opera di chi" (Summ. 25/5). , padre di M , afferma: "Non so chi prese l'iniziativa della relazione tra di loro. Ribadisco che il periodo prematrimoniale è durato 9-10 mesi. Entrambe le famiglie abbiamo saputo subito che i due si frequentavano, ma non abbiamo avuto modo, vista la brevità del tempo, di conoscere i due come coppia e di conoscerci come famiglie dei due giovani. La mia famiglia non ha mai ostacolato la relazione dei due; credo che anche la famiglia di lei abbia fatto lo stesso. Non ci fu un fidanzamento in senso tradizionale, ma un incontro tra le due famiglie per organizzare il matrimonio con i due interessati. I due si vedevano compatibilmente con il loro lavoro. Pensando alla loro relazione, mi apparivano più come amici che come fidanzati, perciò l'invito ad aspettare a sposarsi. Non so se giunsero ad intimità prima del matrimonio. Non mi risultano interruzioni del loro rapporto prima di sposarsi, né litigi e contrasti tra loro" (Summ. 27-28/5). , amica delle Parti, depone: "Non so chi dei due prese l'iniziativa della relazione sentimentale. Dalla conoscenza al matrimonio è passato qualche mese, tant'è che nessuno degli amici è riuscito ad andare al matrimonio perché avvertiti con poco preavviso. Non conosco la reazione delle rispettive famiglie al rapporto dei due. Non credo che ci fu fidanzamento ufficiale in senso tradizionale. Si vedevano di rado a causa del rispettivo lavoro. In comitiva non li abbiamo mai considerati fidanzati, essendo i due pervenuti subito al matrimonio. Non conosco la vita intima dei due prima del matrimonio. Non so se ci furono interruzioni del loro rapporto prima di sposarsi" (Summ. 29-30/5).

- 11) Il così riferisce come nacque il progetto matrimoniale: "Vedendo amici ed amiche che alla nostra età convolavano a nozze, anche noi abbiamo deciso di sposarci, senza porci particolari problemi. Personalmente, se le cose non fossero andate bene, ero consapevole e disponibile a ricorrere al divorzio senza alcun problema" (Summ. 20/6). La riferisce: "Vedendo gli amici che si sposavano, ci siamo diretti al matrimonio anche noi: 'per inerzia'" (Summ. 23/6).

12) Qui di seguito si riportano le dichiarazioni dei testimoni. _____, madre del _____, dice: "Non so chi ha preso l'iniziativa per convolare a nozze. M. _____ mi ha solo comunicato che avevano deciso di sposarsi. Durante i preparativi al matrimonio, avvenuti in poco tempo, più di una volta ho visto M. _____ preoccupato. Non ho mai visto i due con l'euforia di chi va volentieri al matrimonio" (Summ. 25/6). _____, padre di M. _____, afferma: "Non so chi dei due ha fatto la proposta di sposarsi. Mio figlio ci comunicò che avevano deciso di sposarsi. Gli proposi di aspettare, perché si frequentavano da poco. M. _____, però, mi disse che non era un problema, perché in caso di necessità sarebbe ricorso al divorzio, diventando un'altra volta libero" (Summ. 28/6).

_____, amica delle Parti, depone: "Credo che di comune accordo pervennero al matrimonio. Nel vederli andare subito al matrimonio, in comitiva abbiamo provato a suggerire di aspettare almeno un altro annetto per conoscersi meglio prima di giungere al matrimonio. M. _____ rispondeva dicendo che era facile lasciarsi se le cose non fossero andate bene ricorrendo al divorzio. Dopo di che nessuno della comitiva osò ritornare sull'argomento" (Summ. 30/6). La _____ riferisce: "Qualche volta prima del matrimonio, M. _____, parlando tra noi, mi diceva: "se non andiamo d'accordo ci lasciamo". Personalmente non davo importanza a questa affermazione" (Summ. 23/8).

13) Pertanto, dalle dichiarazioni delle Parti e dei testimoni si ricava sia la prova diretta sia la prova indiretta. I testimoni hanno ricevuto le confidenze direttamente dalle Parti in tempo non sospetto e dunque la prova testimoniale risulta essere credibile.

E' opportuno soffermarsi sulle circostanze concomitanti. Il _____ riferisce: "Il matrimonio è stato celebrato il _____ nella parrocchia _____ in _____

_____. Quel giorno, andando in chiesa per la celebrazione nuziale, se avessi potuto annullare quello che stava per avvenire, cioè il matrimonio con C. _____, l'avrei fatto volentieri perché mi rendevo conto che non era la scelta giusta convolare a nozze con lei per il tipo di rapporto esistente fra noi. Purtroppo, se avessi manifestato i miei sentimenti, sarebbe scoppiata "una bomba", per cui andai all'altare ancora più disposto a ricorrere al divorzio non appena mi sarebbe stato possibile. Lei appariva contenta. Ci fu festa, non seguita da viaggio di nozze per mancanza di possibilità" (Summ. 20/9). La _____ riferisce: "Il matrimonio è stato celebrato il 26/05/2018. Quel giorno eravamo contenti. Ci fu festa, ma non

viaggio di nozze, perché io non ebbi i giorni di licenza matrimoniale da parte del datore di lavoro” (Summ. 23/9).

- 14) Qui di seguito si riportano le dichiarazioni dei testimoni. _____, madre del _____, dice: “Il matrimonio è stato celebrato il 26 maggio 2018 nella parrocchia _____ in _____. Quel giorno M. _____ era un po’ cupo; lei, invece, era fredda e apatica” (Summ. 25/9). _____, padre di M _____, depone: “Il matrimonio fu celebrato il _____ presso la parrocchia _____ in _____. Quel giorno i due non mostravano sempre grande gioia. Ci fu festa ma non viaggio di nozze per insufficienza di mezzi” (Summ. 28/9). _____, amica delle Parti, testimonia: “Si sono sposati a _____, ma non ricordo in quale parrocchia. Ribadisco che non avemmo il tempo come comitiva di amici di organizzarci per partecipare al loro matrimonio” (Summ. 30/9).
- 15) La vita matrimoniale è durata appena sette mesi e le Parti decisero di separarsi consensualmente. Il _____ racconta: “La convivenza coniugale si è svolta a _____ in una abitazione di proprietà di entrambi ed è durata sette mesi, come ho già detto. Tra noi vi era un rapporto prevalentemente di buoni amici. Non essendoci nulla che potesse far parlare entrambi di matrimonio, pervenimmo alla decisione di separarci consensualmente per porre fine ad una situazione che non aveva senso né per lei e né per me. Alla separazione legale è seguito il divorzio. Non ci furono tentativi di riconciliazione perché non avrebbero avuto senso” (Summ. 20-21/11). La _____ narra: “La convivenza coniugale si è svolta a _____ in una abitazione acquistata da noi ed è durata sette mesi formalmente, ma già da gennaio 2019 non vivevamo più insieme perché M. _____ aveva deciso di mandare all’aria il matrimonio. Non ci furono tentativi di riconciliazione, perché inutili. A febbraio 2019 abbiamo firmato la separazione consensuale, seguita da divorzio il _____” (Summ. 23/11).
- 16) Qui di seguito si riportano le dichiarazioni dei testimoni. _____, madre del _____, dice: “La convivenza coniugale si è svolta a _____ in una abitazione per conto loro ed è durata 6-7 mesi, durante i quali spesso litigavano tra di loro e mio figlio veniva mandato da noi da parte di lei. Nel cercare di rendermi conto di quello che avveniva tra loro, mi dicevano che si trattava di banalità. Nel sapere da mio figlio la notizia della separazione, ho chiesto il motivo di tale decisione e mi ha detto che avevano deciso di lasciarsi perché non andavano d’accordo. Da quanto detto, si vede che M. _____ ha mantenuto la decisione preuziale di ricorrere al

divorzio se le cose tra loro non fossero andate bene” (Summ. 25-26/11-12).

, padre di M , afferma: “La convivenza coniugale si è svolta a ed è durata 6-7 mesi perché i due litigavano tra di loro per incompatibilità caratteriale. Per tale motivo, decisero di separarsi consensualmente, giungendo anche al divorzio. Non ci furono tentativi di riconciliazione perché inutili” (Summ. 28/11-12). , amica delle Parti, depono:” La convivenza coniugale si è svolta a ed è durata qualche mese (5-6). È finita male per incompatibilità caratteriale fra i due. Per tale motivo M. ha chiesto il divorzio come aveva preventivato prima del matrimonio” (Summ. 30/11-12).

17) Tutti i mezzi di prova presenti in Atti sono coerenti tra loro. Pertanto, si giunge alla certezza morale circa l'esclusione della indissolubilità da parte dell'uomo.

18) Le quali cose esposte in diritto ed in fatto, il sottoscritto Monsignor , alla presenza di Dio ed invocato il Nome di Cristo, dopo aver consultato l'Istruttore e l'Assessore, dichiara e sentenza quanto segue:

CONSTA della nullità del matrimonio per esclusione della indissolubilità da parte del sig. M .

Si risponde, pertanto, al dubbio concordato:

AFFERMATIVAMENTE

Le spese processuali sono liquidate secondo il tariffario del T.E.R.P. e delle Norme della C.E.I. e sono poste a carico delle Parti.

Si fa divieto alla parte, M. , di contrarre matrimonio senza previa consultazione dell'Ordinario del luogo in cui il nuovo matrimonio deve essere celebrato (cfr. art. 251, § 2 D.C.).

Così sentenzio.

Ed ordino alla Cancelleria della Curia Vescovile della Diocesi di di pubblicare e far eseguire questa sentenza definitiva, a norma del can. 1682, §2 C.D.C.

Contro questa sentenza è ammesso l'appello ai sensi del can. 1687, § 3 C.D.C.

L'appello deve essere interposto davanti al TERP nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630, §1, C.D.C.) e deve essere proseguito davanti all'Arcivescovo Metropolitano o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633, C.D.C.).

Decorsi i predetti termini, in assenza d'impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva. E sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti.

Dalla sede episcopale di _____, il giorno _____ 2022

+

Vescovo

Sac.....

Cancelliere

Dalla Cancelleria della Curia Vescovile di _____ si attesta che la suddetta
sentenza è stata notificata alle Parti interessate il giorno _____

Sac.

Per il Cancelliere

Per ricevuta: